COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.6.2026
COM(2026) 292 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 1999/62/CE

1. Introduzione

La direttiva 1999/62/CE relativa all'imposizione di oneri sui veicoli per l'uso delle infrastrutture stradali([1]) ("direttiva"), modificata da ultimo dalla direttiva (UE) 2025/2459([2]), disciplina l'imposizione di pedaggi nell'Unione. La direttiva attua i principi "chi utilizza paga" e "chi inquina paga" nel settore del trasporto su strada.

La direttiva conferisce alla Commissione il potere, in determinati casi, di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 marzo 2022. A norma della direttiva la Commissione è tenuta a elaborare una relazione al riguardo al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni.

In conformità dell'articolo 9 quinquies della direttiva, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare i seguenti allegati, al fine di garantire che essi riflettano il progresso scientifico e tecnico:

- l'allegato 0, che definisce i limiti di emissione per le classi Euro;
- le formule di cui all'allegato III bis, punti 4.1 e 4.2, relativi ai requisiti minimi per la fissazione di un onere per i costi esterni per l'inquinamento atmosferico e acustico;
- gli importi indicati nelle tabelle degli allegati III ter e III quater, che stabiliscono i valori di riferimento relativi agli oneri per i costi esterni per l'inquinamento atmosferico e acustico e per le emissioni di CO_2.

A norma dell'articolo 7 quater ter, paragrafo 4, della direttiva, in determinate circostanze la Commissione è inoltre tenuta ad adottare atti delegati al fine di modificare l'allegato III quater della direttiva per quanto riguarda i valori di riferimento dell'onere per i costi esterni per le emissioni di CO_2, tenendo conto dell'effettivo prezzo del carbonio applicato ai combustibili per il trasporto su strada nell'Unione. A tale riguardo, in conformità dell'articolo 7 quater ter, paragrafo 4, della direttiva, la Commissione è tenuta a valutare, entro il 25 marzo 2027, l'attuazione e l'efficacia dell'imposizione di oneri per i costi esterni per le emissioni di CO_2 e la sua coerenza con la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione([3]) e con la direttiva 2003/96/CE del Consiglio([4]) e, sulla base di tale valutazione, se del caso, a presentare una proposta legislativa di modifica di tale articolo. Conformemente alla stessa disposizione, qualora l'articolo 7 quater ter della

([1]) Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa all'imposizione di oneri sui veicoli per l'uso delle infrastrutture stradali (GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/62/oj).

([2]) Direttiva (UE) 2025/2459 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2025, recante modifica della direttiva 1999/62/CE per quanto riguarda la proroga del periodo durante il quale i veicoli pesanti a emissioni zero possono beneficiare di aliquote notevolmente ridotte per gli oneri per l'infrastruttura o i diritti di utenza o di esenzioni dal pagamento di tali oneri o diritti (GU L, 2025/2459, 4.12.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/2459/oj).

([3]) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).

([4]) Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj).

direttiva non sia modificato entro il 1º gennaio 2027, ma la direttiva 2003/87/CE o la direttiva 2003/96/CE sia stata modificata in modo da internalizzare efficacemente almeno una parte dei costi esterni delle emissioni di CO_2 prodotte dal trasporto su strada, la Commissione è tenuta ad adottare atti delegati, modificando l'allegato III quater della direttiva per adeguare i valori di riferimento dell'onere per i costi esterni per le emissioni di CO_2, tenendo conto dell'effettivo prezzo del carbonio applicato ai combustibili per il trasporto su strada nell'Unione. Come specificato all'articolo 9 quinquies, secondo comma, della direttiva, tali modifiche devono limitarsi a garantire che il livello degli oneri per i costi esterni per le emissioni di CO_2 non vada al di là di quanto necessario per internalizzare i costi esterni per le emissioni di CO_2 prodotte dal trasporto su strada. A tale riguardo, attualmente la Commissione sta conducendo uno studio sulla fissazione del prezzo del carbonio nei pedaggi e nei diritti di utenza con l'obiettivo di valutare la loro attuazione e coerenza con lo scambio di quote di emissioni e la tassazione dell'energia. Tale studio dovrebbe essere ultimato alla fine del 2026.

La base scientifica e tecnica per i valori che figurano negli allegati di cui all'articolo 9 quinquies e negli allegati V e VI è costituita dal manuale sui costi esterni del trasporto su strada. Va osservato, a tale riguardo, che la Commissione pubblicherà un aggiornamento di tale manuale nel secondo semestre del 2026.

2. Base giuridica della relazione

La presente relazione è prescritta dall'articolo 9 sexies, paragrafo 2, della direttiva, che limita la delega di potere alla Commissione a un periodo di cinque anni a decorrere dal 24 marzo 2022, con possibilità di tacita proroga per un periodo di identica durata. La presente relazione riguarda il periodo compreso tra il 24 marzo 2022 e la data della sua adozione.

3. Esercizio della delega

Il potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma dell'articolo 9 sexies, paragrafo 2, della direttiva non è ancora stato esercitato. Il primo motivo è che l'adozione dell'atto delegato di cui all'articolo 7 quater ter, paragrafo 4, della direttiva deve essere presa in considerazione solo nel caso in cui la direttiva 2003/87/CE o la direttiva 2003/96/CE sia stata modificata in modo da internalizzare efficacemente almeno una parte dei costi esterni delle emissioni di CO_2 prodotte dal trasporto su strada e qualora l'articolo 7 quater ter non sia stato modificato entro il 1º gennaio 2027. Tale valutazione è attualmente in corso. Il secondo motivo è l'assenza di progressi scientifici o tecnici significativi che avrebbero potuto essere presi in considerazione (ossia un aggiornamento del manuale).

Il potere di adottare atti delegati rimane rilevante, in primo luogo, per garantire la capacità di adeguare i valori di riferimento di cui all'allegato III quater della direttiva, tenendo conto della valutazione che deve essere effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 7 quater ter, paragrafo 4, della direttiva alla luce della modifica della direttiva 2003/87/CE e dell'applicazione del nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni (ETS2)[5] e, in secondo

[5] Direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva

luogo, per mantenere la possibilità di aggiornare taluni allegati al fine di tenere conto dei più recenti progressi scientifici e tecnici. Come indicato in precedenza, nella seconda metà del 2026 la Commissione pubblicherà un aggiornamento del manuale sui costi esterni del trasporto su strada.

4. Conclusioni

Come indicato nella sezione 3, la delega di potere alla Commissione è ancora rilevante ai fini dell'attuazione efficace della direttiva 1999/62/CE.

La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/959/oj).